

**FUNZIONE EDUCATIVA DEL PROCESSO MINORILE E GARANZIE  
DIFENSIVE:  
RICERCA DI MODALITÀ E STRATEGIE OPERATIVE DELLA NUOVA  
DIFESA MINORILE**

*Grazia Cesaro*<sup>1</sup>

**1. La Difesa Specializzata**

L'art. 15 delle norme d'attuazione del dpr 448/98 ha introdotto per il difensore d'ufficio minorile un obbligo di formazione specifica avente ad oggetto: "Il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva". In questo modo il legislatore ha sancito un principio molto importante per la difesa: il difensore minorile non deve avere solo una preparazione giuridica ma anche una vera preparazione psico-giuridica, non deve quindi conoscere solo il diritto, ma anche le scienze sociali (psicologia, criminologia, sociologia) quantomeno nei loro paradigmi essenziali.

Questa innovazione legislativa, che per noi difensori ha significato una sorta di rivoluzione copernicana dato che mai prima d'ora ci era stata richiesto anche di approfondire le nostre conoscenze psico-giuridiche, è da attribuirsi alla duplice funzione del processo minorile: quella di processo del fatto e quella di processo della personalità.

Il giudice penale minorile è infatti sempre tenuto a svolgere indagini sulla personalità dell'imputato minorenne sottoposto al suo giudizio (ciò che viceversa è interdetto al Giudice ordinario), non solo ai fini dell'accertamento della maturità, e dunque dell'imputabilità del medesimo, ma anche per assumere, all'esito del processo stesso, i provvedimenti più appropriati e consoni alla *finalità educativa* del processo minorile ex art. 1 e 9 DPR 448/98.

Il necessario accertamento della personalità del minore non deve tuttavia indurre gli operatori, e primi tra tutti gli avvocati, a trascurare la *finalità irrinunciabile* del processo, che è quella di accertare il fatto.

Ogni processo penale, e dunque anche quello minorile, comporta infatti la

---

<sup>1</sup> avvocato del Foro di Milano, criminologa, cultrice di Psicologia Giuridica, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino

ricostruzione di una realtà storica, che attraverso i meccanismi procedurali previsti dalla Legge, viene trasformata in una realtà giudicabile. La problematica del ruolo difensivo minorile è quindi connessa al coniugare istanze difensive attinenti all'accertamento del fatto reato, ed approfondimenti psico-giuridici relativi alla personalità del minore ed alle sue esigenze educative. Problematica estesa anche alla natura relazionale e sistemica dell'intero processo minorile, così come previsto dal DPR 448/98, che impone al difensore di rapportarsi con tutte le parti chiamate ad intervenire nel processo (minore, genitori, servizi sociali, p.m. e giudice specializzato) in un'ottica di costruttiva collaborazione pur con rispetto dei rispettivi e specifici ruoli.

## **2. Il Minore Titolare del diritto di Difesa**

Con il nuovo processo minorile si è promossa una sorta di emancipazione della figura del minore, rappresentato oggi come soggetto titolare di una posizione giuridica quasi perfetta.

Una attenta lettura delle norme porta infatti a ritenere che la soggettività del minore sopravvanti lo stesso istituto della potestà parentale come legale rappresentanza (si pensi all'art. 12 o 34 c.p.p. min). Tale orientamento del resto recepisce integralmente le più recenti convenzioni internazionali emanate in materia, non ultima la Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei Minori di Strasburgo dell'8 settembre 1995, che riconoscono al minore il diritto a tutelarsi in prima persona, e quindi il *diritto all'informazione* e la *effettiva partecipazione al processo*.

In termini processuali tutto ciò sta a significare che il minore deve avere la possibilità di comprendere sempre di che cosa è accusato e ciò che sta accadendo durante il processo: volendo considerare il processo come una situazione problematica che il minore deve affrontare, bisogna ricordare che la conoscenza di tutti gli elementi e le informazioni reperibili costituisce il primo passo per un corretto processo di *problem solving* (Gulotta G, Cesaro G., 1990).

In una ricerca condotta in Canada (Milner, 1995 cit. in Zara 1999) si è cercato di analizzare se, ed in che misura, gli adolescenti capissero il linguaggio legale e quanto accade nel processo. Il campione era costituito da giovani devianti tra i 14 ed i 17 anni in attesa di giudizio. Prima del processo i soggetti venivano messi a conoscenza delle finalità della ricerca e li si invitava, dopo la sentenza, a spiegare quali termini avevano capito, quali sembravano poco chiari e da chi erano stati pronunciati. Un altro campione era costituito da avvocati, consulenti e giudici che venivano invitati ad elencare i termini che secondo loro


sarebbero stati di difficile comprensione per i minori. I risultati della ricerca indicarono come i minori intervistati avessero maggiore familiarità con i termini cosiddetti *procedurali*, quali ad esempio “la seduta è aggiornata”, “notizia di comparizione”, “avvocato di parte”, “ammissione di colpevolezza”, rispetto ai cosiddetti termini *tecnici* attinenti al capo di imputazione, alla tipologia di reati etc. Anche il campione costituito dai professionisti riconosceva come il dualismo tecnico e procedurale fosse difficile da capire, ma evidentemente, non riteneva essenziale che il minore fosse portato a conoscenza di queste informazioni.

Uno dei principali obiettivi della difesa minorile deve dunque essere quello di garantire il diritto all’informazione dell’imputato minore, nonché la sua partecipazione attiva in tutte le fasi processuali, ivi comprese quelle extra-processuali (colloquio professionale etc).

In questa prospettiva si ritiene, infatti, che un primo vero momento di responsabilizzazione del minore possa aversi proprio nel renderlo soggetto attivo nella propria difesa. Palmonari (1997), psicologo esperto dell’età adolescenziale, sostiene che avere l’occasione di svolgere un ruolo di responsabilità, di essere coinvolto in processi decisionali su questioni rilevanti (a maggior ragione se lo vedono coinvolto in prima persona come un processo a proprio carico) favorisce nell’adolescente lo sviluppo di competenze sociali, la capacità di darsi scopi, assumersi impegni per il futuro ed affrontare i problemi. Ciò trova conferma nelle parole di Enza Roli, la quale sostiene che “l’unica prognosi positiva che possa formularsi sull’individuo deviante attiene ad un soggetto che *sceglie* di cambiare come prima ha *scelto* di trasgredire” (Roli, 1996, p.XVI)

Il difensore si pone quindi come garante, sia dell’assistenza c.d tecnica (deve vagliare affinché l’accertamento scrupoloso delle responsabilità avvenga secondo i principi di diritto), sia del diritto all’autodifesa del minore, stimolando la sua partecipazione attiva al processo e introducendo un controllo semantico del linguaggio processuale in modo da restituire al minore la parola all’interno del *suo* processo.

**TABELLA 1**



### **3 Studi sulla competenza comunicativa ed interattiva del difensore**

Data la natura relazionale-sistemica del DPR 448/88, è essenziale che i diversi operatori, e fra questi il difensore minorile, abbiano quella che Patrizia Patrizi definisce *competenza comunicativa*, intesa come la capacità di “costruire e gestire processi di comunicazione ed interazione, individuando le forme, le strategie, i tempi adeguati secondo gli interlocutori coinvolti” (Morganti, in Mestitz 1997, p. 120). Il difensore non deve essere, dunque, solo l’antagonista dell’accusatore, “ma deve assumere funzioni e compiti diretti a sollecitare nel minore risposte a scelte orientative, a contattare i servizi per ottenere prestazioni, a dialogare con la famiglia per comprenderne le dinamiche interne” (Giannino, 1997, p. 81).

La competenza comunicativa assume particolare rilievo all’interno del rapporto tra il difensore ed il minore assistito. Come precisa Luisella De Cataldo Neuburger, il difensore minorile nel rapporto con il suo assistito dovrà “analizzare le valenze, le aspettative personali, il livello del suo coinvolgimento; isolare le motivazioni razionali da quelle emotive; mostrare le possibili alternative; accertare il grado di disponibilità psicologica alla soluzione negoziata; ricorrere se necessario a tecniche di persuasione e di argomentazione che tengano conto sia della specificità del caso, che della presumibile risposta psicologica del soggetto” (De Cataldo, 1989, p. 59).

Se, infine, come sostiene Dusi “sono gli adulti che trasmettono il senso della legge al minore” (Mestitz, 1997, p. 559), il rapporto minorennе-difensore si configura come luogo privilegiato affinché la trasmissione del senso della legge e dell’intervento penale avvenga, purché il difensore, servendosi della propria competenza comunicativa, sia in grado di “costruire un contesto di rapporto adeguato e pertinente al suo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale”, nonché di “cogliere, decodificare, ed utilizzare i suoi messaggi ed i suoi segnali” (Mestitz, 1997, p. 120).

Alcuni studi effettuati sulla comunicazione e sull’interazione all’interno del processo penale minorile (Scali, Gnisci, De Leo, 1997), hanno però evidenziato come la difesa si situi sempre ai livelli più bassi di presenza e di attivazione comunicativa, registrando “una debole capacità interattiva e comunicativa sia in generale che nel rapporto con il minore”.

Sotto altro profilo si è sottolineato (Roli, 1996) come ad un “indebolimento del vincolo tra legale ed assistito si accompagni la frequente tendenza del difensore ad assumere quali unici referenti della propria operatività, i genitori del minore, interlocutori privilegiati perché adulti”.

Tali dati trovano conferma anche nella mia esperienza di assistenza al role-playing nel corso per difensore d’ufficio organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano nel 1993. In questo “gioco dei ruoli” i colleghi venivano invitati ad effettuare delle simulazioni di un colloquio professionale o di un processo, rivestendo, a seconda del ruolo assegnato, la figura del minore, del genitore, dell’assistente sociale, o quella dell’avvocato. Le simulazioni, video-riprese e commentate da una psicologa, hanno evidenziato alcuni deficit nel ruolo del difensore minorile (Tabelle 2-3)

**TABELLA 2**

<b>DEFICIT DI COMPETENZA del DIFENSORE MINORILE IN SEDE DI COLLOQUIO</b>
• Atteggiamenti di chiusura (tono di voce, mimica facciale, gesti, postura)
• alleanza con la figura genitoriale considerata unico referente
• scarsa competenza comunicativa con il minore (linguaggio inadeguato, assenza di feed-back sulla comprensione del minore)
• scarsa richiesta di collaborazione al minore
• scarso sfruttamento delle risorse provenienti dallo stesso

**TABELLA 3**

<b>DEFICIT DI COMPETENZA DEL DIFENSORE MINORILE IN SEDE PROCESSUALE</b>
• scarsa capacità interattiva del difensore con gli altri ruoli istituzionali (servizi, giudici, p.m.)
• scarsa competenza comunicativa con il minore
• maggiore competenza nelle fasi prettamente difensive (cross-examination)
• scarsa competenza allo studio del caso dal punto di vista psicologico.

#### **4. Strumenti operativi per impostare la difesa del minore al fine di promuovere la sua partecipazione al processo**

Possiamo ora passare allo studio di strumenti operativi idonei al fine di promuovere una alleanza difensiva con il nostro cliente e promuovere la sua partecipazione attiva al processo.

Gli studi sulla comunicazione sociale applicata al nostro ambito specifico ci impongono di considerare tutti i rapporti significativi per il difensore (quelli con il minore, con i genitori, con i servizi sociali), secondo una visione circolare per cui nessuna forma di comunicazione può essere considerata in modo isolato rispetto ad altre; bisogna inoltre specificare che ognuna di queste relazioni, essendo diversa, implica l'utilizzo di regole e modalità comunicazionali appropriate che necessitano di specifici approfondimenti (Tabella 4).

**TABELLA 4**

RELAZIONE
-> DIFENSORE/MINORE
->DIFENSORE /GENITORE
->DIFENSORE/SERVIZI SOCIALI

Per quanto riguarda la relazione **difensore/minore** bisogna sottolineare innanzitutto l'importanza delle regole e delle modalità della comunicazione: enunciare i principi che regoleranno il rapporto difensivo è di primaria importanza e servirà ad attivare il legame di fiducia che deve essere instaurato con l'assistito; quanto alle modalità comunicative è di tutta evidenza che, avendo davanti a noi un adolescente, non un adulto, la nostra comunicazione dovrà essere adeguata alla sua età

Quanto agli obiettivi della nostra comunicazione possiamo distinguere un momento c.d "acquisitivo" nel quale la nostra finalità è quella di ottenere informazioni (sia sul fatto che sulla personalità del minore) per impostare la strategia difensiva, da un momento c.d "educativo" nel quale il difensore si fa promotore della funzione educativa del processo penale minorile. Esaminiamo con l'ausilio di una tabella queste fasi.

**TABELLA 5- RELAZIONE difensore/minore**

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE
<ul style="list-style-type: none"><li>• instaurare un clima di apertura all'ascolto ed alla comprensione (gesti, postura, mimica facciale, tono di voce);</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• utilizzare una interazione verbale semplificata caratterizzata da semplificazione sintattica, vocabolario limitato, alta frequenza di ripetizioni e riformulazioni (c.d. baby-talk) soprattutto se si stanno affrontando argomenti giuridici;</li></ul>

REGOLE DELLA COMUNICAZIONE
<ul style="list-style-type: none"><li>• enunciare il vincolo del segreto professionale il quale potrà essere fatto valere, su richiesta del minore, anche nei confronti della famiglia;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• illustrare al minore il suo diritto ad essere informato di ogni fase relativa al processo, nonché la necessità di una sua partecipazione attiva alla elaborazione della strategia difensiva ed al processo;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• spiegare al minore che Voi rappresentate il suo principale interlocutore sia in sede processuale, che in sede extra-processuale anche in caso di problemi con gli altri organi chiamati ad intervenire;</li></ul>

COMUNICAZIONE "ACQUISITIVA"
<ul style="list-style-type: none"><li>• chiedere al minore informazioni sulla sua vita, sul suo ambiente familiare, scolastico, sociale.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• chiedere al minore se ha compreso il significato delle imputazioni penali formulate nei suoi confronti;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• chiedere informazioni sul fatto reato, sollecitando chiarimenti sulla ricostruzione fornita se i dati raccolti sono contrastanti;</li></ul>

COMUNICAZIONE "EDUCATIVA"
<ul style="list-style-type: none"><li>• evidenziare come un atteggiamento responsabile possa contribuire al buon esito del processo ed illustrare gli istituti principali del c.p.p.min quali la messa alla prova, l'irrelevanza del fatto, il giudizio di immaturità, ed il beneficio del perdono giudiziale.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• spiegare al minore il principio di minima offensività e la portata educativa del processo penale ma non sminuire la portata e le conseguenze del processo penale con</li></ul>

frasi del tipo “non preoccuparti tanto non succederà nulla” o “Il giorno del processo riceverai una bella romanzina ed è tutto finito” perché in questo modo si annulla completamente la portata educativa del processo;

- precisare che la vittima non ha possibilità di costituirsi parte civile nel processo minorile per avere il risarcimento del danno ma che, se vi sono volontà riparative o conciliative con la vittima, sarà possibile attivare i meccanismi della mediazione penale minorile;

- chiedere al minore se vi sia la volontà ad aderire ad un progetto rieducativo e con quali modalità;

- spiegare al minore quale Voi pensate sia, all’esito delle informazioni assunte, la migliore strategia difensiva, e chiedere il suo parere in merito.

Veniamo ora alla relazione **difensore/genitore**. Questa relazione è forse la più difficile da sostenere perché, a fronte di una continua richiesta di alleanze da parte del genitore, che sta vivendo un’esperienza altamente stressante e che quindi cerca nel difensore del proprio figlio non solo comprensione ma anche complicità, vi è la necessità di non essere confusi dal vostro assistito come “l’avvocato dei genitori”, con il rischio di porre in serio pericolo il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra l’avvocato ed il minore.

**TABELLA 6- Relazione difensore/ genitore**

MODALITA' COMUNICAZIONE
<ul style="list-style-type: none"><li>• richiedere che ogni comunicazione con il genitore avvenga sempre, salvo motivi particolari, alla presenza del minore;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• instaurare un clima di apertura all’ascolto ed alla comprensione (gesti, postura, mimica facciale, tono di voce) evitando però atteggiamenti di alleanza con il genitore.</li></ul>

REGOLE COMUNICAZIONE
<ul style="list-style-type: none"><li>• deve venir subito specificato che il vostro assistito è il minore e non i genitori</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• al genitore deve essere anticipato che, se richiesto dal minore, il segreto professionale potrà essere fatto valere nei confronti della famiglia</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• spiegare che sebbene l’obbligo economico di pagamento della prestazione</li></ul>

professionale gravi sui genitori il vostro assistito è esclusivamente il minore

COMUNICAZIONE “ACQUISITIVA”

- chiedere al genitore informazioni sulla vita del minore, sul suo ambiente familiare, scolastico, sociale
- chiedere al genitore informazioni sul fatto reato, evidenziando perplessità sulla ricostruzione fornita se i dati raccolti sono contrastanti

COMUNICAZIONE “EDUCATIVA”

- sottolineare l'importanza dell'assistenza affettiva al minore durante il processo, il che comporterà anche la partecipazione all'attività dei servizi sociali nonché a quella processuale
- tranquillizzare il genitore dall'ansia della “pena”: spiegare che il processo minorile è ispirato al criterio di minima offensività e deve essere vissuto come occasione educativa per il minore
- spiegare al genitore che il minore potrebbe essere tenuto a rispettare un progetto educativo e che ciò comporterà anche il completo sostegno della famiglia
- spiegare al genitore quale strategia difensiva è stata concordata con il minore e chiedere il suo parere in merito

Passiamo ora alla relazione **difensore/servizi sociali**. Questa relazione, tradizionalmente conflittuale e connotata da reciproca diffidenza, trova la sua migliore applicazione proprio nel processo penale minorile poiché, secondo le intenzioni del legislatore, in questo processo la relazione tra difensore e servizi, non solo è importante, ma è da considerarsi addirittura indispensabile per il buon esito dello stesso. Inoltre non si può non sottolineare come tutta una serie di informazioni importanti sul nostro assistito vengano inserite nella relazione psico-sociale, che viene trasmessa al giudice prima del processo, per cui è di massima importanza che il difensore conosca il contenuto di questa relazione prima del processo in modo da poter utilizzare le informazioni in essa contenute. Nel caso in cui lo ritenga necessario, il difensore potrà anche sollecitare i servizi ad una ulteriore osservazione della personalità del minore, o alla formulazione di progetti di messa alla prova per il minore (comunicazione “propulsiva”). Naturalmente,

nel caso in cui le informazioni fornite dalla relazione sulla personalità del minore, non siano esaustive o soddisfacenti, soprattutto in merito all'imputabilità del minore, il difensore potrà sempre in sede processuale richiedere che venga disposta apposita perizia.

**TABELLA 7- Relazione difensore/servizi sociali**

**REGOLE COMUNICAZIONE**

- la relazione deve essere improntata alla massima collaborazione, nel rispetto degli specifici ruoli: al difensore spetterà l'accertamento del fatto reato, mentre ai servizi l'indagine psico-sociale sul minore

**COMUNICAZIONE "ACQUISITIVA"**

- richiesta di informazioni ai servizi sul contenuto della relazione psico-sociale relativa al minore

**COMUNICAZIONE "PROPULSIVA"**

- se il difensore ha qualche dubbio circa la imputabilità del proprio assistito può sollecitare i servizi sociali affinché venga effettuato un particolare approfondimento psicologico sul minore
- se vi è certezza sulla responsabilità del minore in ordine al reato, il difensore, su richiesta del minore, può sollecitare attivamente i servizi al fine della predisposizione del progetto di messa alla prova
- se nel corso del programma di messa alla prova il minore ha momenti di "caduta" e sollecita modifiche al progetto, il difensore può richiedere al giudice ed ai servizi una modifica delle prescrizioni imposte dal progetto.

## **6. Conclusioni**

Come si è visto, per un difensore collaborare alla funzione educativa del processo ed utilizzare modalità psico-giuridiche per relazionarsi con il proprio assistito e le parti processuali, non vuol dire per forza abdicare alla propria funzione difensiva.

L'accertamento scrupoloso del fatto reato può essere accompagnato dall'utilizzo di particolari modalità comportamentali e relazionali che non sminuiscono, ma anzi

rendono più densa di contenuti la difesa, inoltre in un processo che si propone quale processo della personalità, la possibilità per il difensore di utilizzare modalità comunicazionali connesse alla finalità educativa del processo minorile diventa indispensabile per poter approntare una difesa complessiva del caso senza perdere il senso storico del patrocinio legale.

Come sottolinea De Cataldo all'interno del processo penale minorile "vince chi sa fare il gioco di squadra, chi sa accoppiare la competenza legale a quella sociale" (De Cataldo, 1989, p. XII) poiché al difensore sono stati assegnati "compiti estremamente complessi e specializzati che non possono essere lasciati all'intuito del momento o all'improvvisazione" (De Cataldo, 1989, p. 56).

Per questo, continua l'autore, "è irrealistico, oggi, pensare di poter affrontare un impegno professionale di questa mole e complessità senza padroneggiare gli strumenti e le tecniche che la ricerca psicologica ha messo a punto", senza avere assimilato quelle "competenze elaborate dalla ricerca psicogiuridica, sociale e comunicazionale (De Cataldo, 1989, p. 68).

## **BIBLIOGRAFIA**

- DE CATALDO NEUBURGER, L. (1989), *Psicologia e processo. Lo scenario di nuovi equilibri*, Cedam, Padova
- DE LEO, G. (1996), *Psicologia della responsabilità*, Laterza, Bari.
- DUSI, P. (1997), Eticità dell'intervento sul minore, in A. Mestitz, (a cura di), (1997) *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Giuffrè, Milano.
- GIANNINO, P. (1997), *Il processo penale minorile*, Cedam, Padova
- GOLDSTEIN, A.P., GLICK, B. (1987), *Aggression replacement training. A comprehensive intervention for aggressive youth*, Research Press, Champaign, U.S.A. (trad. it. Stop all'aggressività, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 1990).
- GRISSE, T. (1996), Society's retributive response to juvenile violence: a developmental perspective, *Law and Human Behavior*, Vol.20, No.3, 229-247.
- GULOTTA, G., BOI, T. (1994), *L'intelligenza sociale*, Giuffrè, Milano.

- GULOTTA, G., CESARO, G. (1990), Il processo come complesso di problemi, in G.Gulotta e coll., *Strumenti concettuali per agire nel nuovo processo penale*, Giuffrè, Milano
- MESTITZ, A. (a cura di), (1997), *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Giuffrè, Milano.
- MORGANTI, U. (1997), Processo penale minorile ed esigenze formative degli operatori della giustizia, in A .Mestitz (a cura di), (1997) *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Giuffrè, Milano.
- PALMONARI, A. (1997), *Psicologia dell'adolescenza*, Il Mulino, Bologna, 2a ed
- PATRIZI, P. (1997), Tutela del minore e processi di responsabilizzazione, in A. Mestitz (a cura di), (1997) *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Giuffrè, Milano.
- ROLI, E. (1996), *Dal reato alla personalità. Il modello diagnostico nella giustizia minorile* , Giuffrè, Milano.
- SCOTT, E.S., REPUCCI, N.D., WOOLARD, J.L. (1995), Evaluating Adolescent Decision Making in Legal Context, *Law and Human Behavior*, Vol.19, No.3, 221-244.
- STEINBERG, L., CAUFFMAN, E. (1996), Maturity of Judgment in Adolescence: Psycosocial Factors in Adolescent Decision Making, *Law and Human Behaviour*, Vol 20, No.3., 249-272
- ZARA, G. (1999), Il processo come momento educativo e terapeutico. Una lettura della funzione della legge penale minorile nell'ottica della therapeutic jurisprudence, in G. Gulotta, M. Zettin. (1999), *Psicologia giuridica e responsabilità*, Giuffrè, Milano